Una sentenza della Ctp di Lecce sulla disciplina delle società di comodo

Interpelli come agevolazioni

Diniego impugnabile in commissione tributaria

DI ANTONIO G. PALADINO

Il provvedimento di diniego dell'istanza di interpello disapplicativo si può impugnare innanzi al giudice tributario. Tale atto, infatti, può farsi rientrare tra quelli di diniego o di revoca delle agevolazioni ex art.19 del dlgs n.546/92, in quanto la disapplicazione della disciplina delle società non operative è da qualificare, anche se indirettamente, come una sorta di agevolazione fiscale. Se così non fosse, il contribuente si troverebbe doppiamente penalizzato in quanto non solo non potrebbe difendersi, ma nemmeno potrebbe impugnare il successivo avviso di accertamento.

Lo ha messo nero su bianco la quinta sezione della Commissione tributaria provinciale di Lecce nel testo della sentenza n.93 depositata lo scorso 15 aprile (reperibile su www.studiotributariovillani.it) con la quale fornisce un'interessante prospettiva alla natura e alla qualifica di atto impugnabile innanzi al giudice tributario del provvedimento di diniego dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, previsto dall'articolo 37 bis, comma 8 del dpr n.600 del 1973.

> ***Una tesi diversa ridurrebbe le chance di difesa***

Come si ricorderà, l'articolo 30, comma 4bis della legge n.724/94 (finanziaria 1995) ha previsto che, sussistendo «oggettive situazioni» che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi, dei proventi presunti, nonché del reddito minimo, ovvero in presenza di situazioni che non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini Iva, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive previste dall'articolo 37 bis citato, regolamentate dal Dm Finanze n.259 del 19.6.1998. Disposizioni queste, che prevedono che l'istanza sia indirizzata al direttore regionale dell'agenzia delle entrate competente per territorio e in questa si descriva «compiutamente» la fattispecie concreta, indicando le oggettive situazioni che hanno impedito alle società di superare il test di operatività o di conseguire un reddito almeno pari a quello minimo presunto, così come determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3 citato. Entro novanta giorni, al soggetto istante deve pervenire la risposta dell'agenzia delle entrate.

Fatte queste doverose premesse, secondo il collegio leccese, il provvedimento di rigetto che è stato impugnato «è senz'altro un atto impugnabile», in quanto può farsi rientrare tra gli atti di diniego o di revoca di agevolazioni, ex articolo 19, comma 1, lett. h) del dlgs n.546/92, in quanto la disapplicazione della disciplina delle società non operative «è da qualificare, almeno indirettamente, come una sorta di agevolazione fiscale».

Ragionando al contrario, ha sottolineato il collegio, si compirebbe una penalizzazione ai danni del contribuente in quanto non solo egli non potrebbe difendersi, ma non potrebbe neppure impugnare il successivo avviso di accertamento. Al singolo contribuente, bacchetta il collegio, «non deve mai essere impedito il diritto di contestare un atto di rigetto», qual è, appunto, quello della contestazione in esame.

Entrando nel merito della vicenda, il collegio ha sposato la tesi della società (difesa dall'avvocato Maurizio Villani), in quanto si è potuto dimostrare, carte alla mano, che la situazione oggettiva che si è determinata non è assolutamente dipesa dalla volontà dell'imprenditore (società che prende in affitto un terreno da utilizzare come cava a condizione che la pubblica amministrazione rilasci l'autorizzazione, cosa che non è avvenuta per inerzia della stessa p.a.). Situazione che ha impedito ed impedisce alla società di conseguire i redditi minimi correlati all'oggetto sociale dichiarato dall'impresa.

Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it